



## Regolamento di funzionamento della Conferenza degli studenti

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della Conferenza degli studenti come previsto dall'art. 30 dello Statuto e dall'art. 5 del Regolamento generale d'Ateneo, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari in vigore.

### **Art. 1 - Istituzione e natura**

1. La Conferenza degli studenti, organo di rappresentanza del corpo studentesco a livello di Ateneo, promuove e coordina la partecipazione degli studenti all'organizzazione universitaria e svolge funzioni consultive verso gli Organi di governo dell'Università ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 dello Statuto e dall'art. 5 del Regolamento generale d'Ateneo, nonché funzioni propositive su materie riguardanti in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti.

2. Alle proposte avanzate dalla Conferenza degli studenti, gli Organi di governo sono tenuti a rispondere con delibere motivate. La Conferenza promuove e gestisce i rapporti nazionali e internazionali con le rappresentanze studentesche degli altri Atenei.

### **Art. 2 - Funzioni e designazioni**

La Conferenza degli studenti, in particolare:

1. fornisce i pareri di cui agli articoli:
  - a) art. 12 punto 4 dello Statuto d'Ateneo (*richiesta di modificazione dello Statuto*);
  - b) art. 16 punto 2 dello Statuto d'Ateneo (*approvazione del Regolamento didattico d'Ateneo*);
  - c) art. 27 punto 2 lettera l) dello Statuto d'Ateneo (*tasse, contributi, fondi per il potenziamento delle strutture e dei servizi didattici*);
  - d) art. 62 punto 3 dello Statuto d'Ateneo (*indizione delle elezioni dei rappresentanti degli studenti*) dello Statuto;
  - e) art. 33 comma 2 e comma 30 del Regolamento generale d'Ateneo (*elezione dei rappresentanti degli studenti*);
  - f) art. 51 comma 1 del Regolamento generale d'Ateneo (*collaborazioni studentesche*);
  - g) art. 9 comma 5 del Regolamento generale d'Ateneo (*modalità di funzionamento del Garante degli studenti*).
2. Tali pareri sono adottati con delibera della Conferenza in seduta plenaria.
3. Nomina la componente studentesca:
  - a) del Nucleo di Valutazione (art. 28 dello Statuto d'Ateneo);
  - b) della Commissione d'Ateneo per le Biblioteche (art. 42 dello Statuto e art. 27, comma 1 lettera h del Regolamento generale);
  - c) del Comitato per lo sport universitario (art. 56 dello Statuto);
  - d) del Consiglio direttivo del CTU, Centro di servizio per le tecnologie e la didattica universitaria multimediale e a distanza (art. 3, comma 3 del Regolamento del CTU);
  - e) dell'apposita Commissione incaricata della valutazione delle infrazioni disciplinari (art. 52 comma 5 del Regolamento generale d'Ateneo).
4. I rappresentanti eletti dalla Conferenza degli studenti di cui al comma precedente sono scelti fra gli studenti rispondenti ai requisiti di cui all'art. 33, commi da 4 a 6, del Regolamento generale d'Ateneo. Il loro mandato scade quando la Conferenza è ricostituita; la decadenza ha efficacia nel momento in cui la Conferenza ricostituita elegge i nuovi rappresentanti. Essi dovranno riferire regolarmente alla Conferenza sulle attività degli organi in cui sono stati eletti, sulla base di apposita relazione scritta redatta a cura dei Presidenti o dai loro delegati degli organi.



## **Art. 3 - Diritto di accesso**

1. I componenti della Conferenza degli studenti hanno il diritto di ottenere dai responsabili delle strutture competenti dell'Università ogni informazione utile ai fini dello svolgimento dei propri compiti e di prendere visione della documentazione relativa, come disposto dall'art. 30, comma 5 dello Statuto e dall'art. 20 del Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

## **Art. 4 - Il Presidente**

1. A norma dell'art. 30 dello Statuto d'Ateneo, l'elezione del Presidente avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione, previo raggiungimento della maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione, mediante ballottaggio tra i due membri che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella terza.

2. L'elezione del presidente avviene nella prima seduta, a scrutinio segreto. La seduta è presieduta dal Decano, ossia dallo studente che ha riportato il maggior numero di preferenze personali durante le ultime elezioni universitarie.

3. L'elezione del Presidente avviene previa presentazione di candidature nominali all'inizio dei lavori della prima seduta.

4. Il Presidente, in quanto garante della Conferenza, non partecipa alle votazioni, salvo quanto previsto all'art. 13.

## **Art. 5 - Funzioni del Presidente**

Il Presidente:

- a) rappresenta la Conferenza;
- b) tutela le prerogative dei singoli componenti;
- c) convoca la Conferenza, ne apre e ne chiude le sedute, assicura il buon andamento dei lavori della Conferenza, osservando e facendo osservare il Regolamento;
- d) in conformità ad esso dirige e modera la discussione, stabilisce le modalità delle votazioni e ne accerta e proclama il risultato;
- e) mantiene l'ordine, se necessario sospendendo la seduta;
- f) sottoscrive i verbali delle sedute.

## **Art. 6 - Il Vicepresidente**

1. Il Vicepresidente è determinato in base alla votazione per l'elezione del Presidente: è il più votato tra i candidati non eletti e necessariamente di lista di rappresentanza diversa da quella del Presidente.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento, assenza, mancato rispetto dei termini perentori per gli atti di sua competenza o altra inadempienza.



## **Art. 7 - Il Segretario**

1. Il Segretario è eletto dalla Conferenza a maggioranza assoluta dei votanti, su proposta del Presidente.
2. Ha la funzione di redigere il verbale, assistere il Presidente durante le sedute, curare le comunicazioni con i componenti della Conferenza.

## **Art. 8 - Ufficio di Presidenza**

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario.
2. La composizione dell'Ufficio di Presidenza deve rispettare i criteri di proporzionalità tra le liste adottati nella costituzione della Conferenza stessa.
3. Esso determina l'ordina del giorno a norma dell'art. 10 del presente Regolamento e provvede a sanzionare comportamenti gravemente inappropriati.
4. L'Ufficio di Presidenza può richiamare, allontanare e, in casi eccezionali, sospendere (per un massimo di due sedute) il membro della Conferenza che adotta comportamenti gravemente inappropriati.

## **Art. 9 - Convocazioni**

1. La Conferenza si riunisce validamente di norma ogni due mesi e comunque almeno una volta ogni tre mesi come previsto dallo Statuto, all'art. 30, comma 4. Il calendario delle sedute ordinarie è stabilito dalla Conferenza all'inizio di ogni anno accademico (1° ottobre), su proposta del Presidente.
2. La convocazione tanto ordinaria quanto straordinaria della Conferenza è disposta dal Presidente normalmente a mezzo posta elettronica e, eventualmente, anche tramite posta cartacea; la spedizione delle convocazioni per posta cartacea è compito degli uffici dell'Amministrazione.
3. La convocazione deve avvenire almeno sette giorni prima della riunione con l'indicazione del luogo, della data, dell'ora di inizio dei lavori e dell'ordine del giorno.
4. La documentazione eventualmente necessaria deve essere allegata insieme all'ordine del giorno.
5. Alla convocazione è allegato il verbale della seduta precedente.
6. In caso di inadempienza del Presidente, scaduti i tre mesi dall'ultima riunione della Conferenza, essa è convocata dal Vicepresidente.
7. La Conferenza può essere convocata in via straordinaria dal Presidente o se un terzo dei componenti ne faccia richiesta tramite lettera firmata al Presidente. In tal caso il Presidente è tenuto a convocare la Conferenza entro 7 giorni, per una data non più lontana di 14 giorni dalla data della richiesta di convocazione. Se il Presidente non ottempera a questo obbligo spetta al Vicepresidente convocare la Conferenza. In caso di inadempienza del Presidente e del Vicepresidente, la convocazione è emanata d'ufficio dall'Amministrazione dell'Ateneo.



## **Art. 10 - Ordine del giorno**

1. L'ordine del giorno è redatto dal Presidente, in accordo con l'Ufficio di Presidenza, tenuto conto delle eventuali richieste provenienti dai componenti.
2. Nell'ordine del giorno devono essere inserite le questioni la cui trattazione sia stata richiesta da almeno un quarto dei componenti della Conferenza. Tale richiesta deve essere trasmessa al Presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.
3. Nel corso di una seduta possono essere introdotti nuovi argomenti all'ordine del giorno su proposta di un singolo componente subordinatamente al voto favorevole della maggioranza dei presenti.

## **Art. 11 - Validità delle sedute**

1. Qualora sia accertata la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per dieci minuti. Se alla ripresa il numero legale continua a non essere raggiunto, il Presidente aggiorna la seduta, annunciando la data e l'ora della seduta successiva (che deve tenersi entro quindici giorni), con i punti dell'ordine del giorno sui quali non è stato possibile deliberare; la convocazione è quindi inviata nei modi consueti, come disposto dall'art. 9.
2. In assenza del numero legale per due sedute successive, la terza è validamente costituita se la convocazione è regolare ed è presente un terzo degli aventi diritto.
3. Per la validità delle sedute della Conferenza degli studenti è necessario che tutti i suoi componenti siano stati regolarmente convocati e che sia presente la maggioranza degli stessi, detratti gli assenti giustificati.
4. Prima di dichiarare aperta ogni seduta, il Presidente accerta l'esistenza del numero legale, che rimane presunta per tutta la durata della seduta. Ogni componente l'assemblea può chiederne la verifica prima che si proceda a deliberazione.

## **Art. 12 - Interventi di esterni**

1. Il Presidente o un terzo dei componenti, previa richiesta scritta al Presidente, può invitare alle sedute della Conferenza il Rettore, il Direttore Amministrativo e altri professori o dirigenti dell'Amministrazione, nonché esperti esterni e/o studenti, affinché intervengano su questioni di interesse generale o su questioni che rientrino nelle responsabilità dei loro uffici. Tale partecipazione deve essere prevista dall'ordine del giorno.

## **Art. 13 - Discussione, votazioni e deliberazioni**

1. La discussione è aperta dal Presidente illustrando l'argomento o la proposta di delibera, ovvero invitando un componente relatore a farlo in sua vece.
2. Esaurita la discussione il Presidente invita a formulare eventuali emendamenti. Essi vanno votati preliminarmente al voto sull'intera proposta.
3. Le votazioni si svolgono di norma a scrutinio palese, per alzata di mano o con appello nominale dei componenti.



4. Su richiesta di un terzo dei componenti, la votazione può avvenire a scrutinio segreto, tramite schede cartacee, attraverso appello nominale.
5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che non sia prescritta una diversa maggioranza. In caso di parità si provvede a un'ulteriore discussione, seguita da votazione. In caso di ulteriore parità prevale il voto del Presidente.
6. Le modificazioni del presente Regolamento sono adottate a maggioranza dei due terzi dei presenti e approvate dal Senato accademico.

## **Art. 14 - Commissioni**

1. La Conferenza può istituire al suo interno delle commissioni istruttorie, determinandone numero, composizione e competenze, garantendo la rappresentanza di tutte le componenti della Conferenza, per redigere proposte o studiare particolari argomenti, da presentare poi a tutti i componenti della Conferenza.
2. Le Commissioni istruttorie sono presiedute dal Presidente della Conferenza o da un suo delegato.
3. I lavori delle commissioni sono aperti a tutti i componenti della Conferenza degli studenti salvo il diritto di voto sulle proposte riservato ai membri effettivi della Commissione.
4. Su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei componenti, i membri delle commissioni riferiscono alla Conferenza riguardo allo stato dei lavori.

## **Art. 15 - Verbale**

1. Il verbale è redatto dal Segretario.
2. Il verbale delle adunanze deve contenere il giorno, l'orario di inizio e di conclusione dei lavori; chi presiede e chi esercita le funzioni di segretario; l'indicazione dei componenti presenti, degli assenti e degli assenti giustificati; l'ordine del giorno; nota sommaria degli interventi; il testo delle delibere adottate e l'indicazione dell'esito delle votazioni.
3. Ogni componente ha facoltà di chiedere che nel verbale siano inserite le proprie dichiarazioni o il proprio intervento in forma integrale.
4. In caso di votazione debbono essere indicati i componenti astenuti e quelli contrari, nominativamente su richiesta dell'interessato o di altri.
5. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, di norma viene approvato come primo punto all'ordine del giorno della prima seduta utile.

## **Art. 16 - Atti**

1. Tutti gli atti e i provvedimenti approvati dalla Conferenza sono redatti e depositati nell'archivio dell'Ateneo a cura del Segretario.
2. Il calendario, le convocazioni e i verbali completi sono pubblici e pubblicati nel portale web d'Ateneo.



## **Art. 17 - Decadenze dalle cariche**

1. Per i membri dell'Ufficio di Presidenza e per i componenti della Conferenza valgono le regole generali previste dall'art. 30, comma 2 dello Statuto e dall'art. 33, comma 39 del Regolamento generale d'Ateneo.
2. Decade dal ruolo di componente della Conferenza degli studenti chi non partecipa, senza giustificazione, per più di 3 volte consecutive alle riunioni della Conferenza. Un componente della Conferenza può inoltre dimettersi tramite lettera scritta al Rettore, che ne nominerà d'ufficio il sostituto. In entrambi i casi il componente non perde il suo ruolo di rappresentante degli studenti negli organi accademici.
3. Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario durano in carica tutto il mandato, fino al rinnovo della Conferenza. Essi possono dimettersi da tale ufficio senza perdere il loro ruolo di componenti della Conferenza.

## **Art. 18 Partecipazione alle sedute**

1. Le sedute si tengono di norma a porte chiuse: la partecipazione ad esse è consentita ai soli membri della Conferenza.
2. L'Ufficio di Presidenza può convocare una seduta aperta al pubblico per tutti o alcuni punti all'ordine del giorno precisandolo nella convocazione, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.
3. Nel corso delle sedute, sono vietate riprese audio-visive, salvo diversa deliberazione unanime dell'assemblea.

## **Art. 19 - Norme transitorie e finali**

1. Il Regolamento, in forma modificata, è sottoposto all'approvazione del Senato accademico.
2. L'ufficio di presidenza, già eletto, non decade all'entrata in vigore delle presenti modificazioni.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio allo Statuto d'Ateneo e alla normativa dei Regolamenti generali d'Ateneo.